

DCO 5/10

**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE
PER IL SERVIZIO DI TUTELA**

Documento per la consultazione

Mercato di incidenza: gas naturale

26 marzo 2010

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 marzo 2010, ARG/gas 47/10 in cui viene dato mandato alla Direzione mercati di predisporre le attività istruttorie circa la revisione delle condizioni economiche di fornitura per il gas naturale ai clienti tutelati.

Scopo principale del presente documento è quello di tracciare gli elementi alla base della modifica delle modalità di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale a partire dal prossimo anno termico, segnatamente quello con decorrenza 1 ottobre 2010.

Nel presente documento vengono declinati i criteri attuali di aggiornamento della condizioni economiche di fornitura, le relative criticità, gli obiettivi dell'intervento ed, infine, una sintesi dei principali interventi proposti.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 30 aprile 2010.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare espressamente quali parti dei documenti trasmessi all'Autorità si intendano riservate alla medesima.

È preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo, messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità.

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni (preferibile), fax o posta:

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati – Unità mercati all'ingrosso e concorrenza
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.284/290
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1.	<i>Premessa</i>	4
2.	<i>Criteri per la determinazione della QE</i>	6
3.	<i>Possibili scenari per la determinazione della QE sulla base di prezzi di mercato</i>	7
4.	<i>Possibili variazioni nella modalità di determinazione della QE utilizzando i costi efficienti</i>	8

1. PREMESSA

- 1.1 Coerentemente con quanto disposto dalla normativa nazionale¹ e comunitaria², la regolazione dell'Autorità continua a prevedere, anche nell'attuale contesto di mercato liberalizzato, forme di tutela per le categorie di clienti ritenute particolarmente meritevoli di protezione, al fine di garantire loro la fornitura di gas naturale a determinati livelli di prezzo.
- 1.2 In particolare, al fine di proteggere i clienti finali dotati di minore potere negoziale, è oggi previsto uno specifico regime di tutela di prezzo a favore dei clienti finali domestici³ (di seguito: servizio di tutela), in base al quale qualsiasi venditore è tenuto ad offrire, unitamente ad altre proposte, condizioni economiche di fornitura determinate dall'Autorità (di seguito: condizioni economiche di fornitura).
- 1.3 Le condizioni economiche di fornitura sono determinate dall'Autorità con riferimento alla copertura dei costi connessi alle diverse fasi della filiera di settore. In particolare, le condizioni economiche di fornitura si compongono dei seguenti elementi:
- a) componente a copertura dei costi di commercializzazione all'ingrosso (CCI), a sua volta composta da un elemento (QE), a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale, e di un elemento (QCI) a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso;
 - b) componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD);
 - c) componente relativa al servizio di trasporto (QT);
 - d) componente relativa al servizio di stoccaggio (QS);
 - e) componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione;
 - f) componente relativa agli oneri aggiuntivi (QOA).
- 1.4 La modalità di determinazione della QE, oggi regolata in base a quanto previsto nel *Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio del gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane* (TIVG), approvato con la deliberazione ARG/gas 64/09, pur avendo subito nel corso del tempo diverse variazioni rispetto alla modalità inizialmente introdotta, prende a riferimento il costo medio di approvvigionamento di un operatore efficiente. Questa modalità di determinazione consente di contemperare, per quanto possibile, obiettivi di tutela dei clienti finali con obiettivi di garanzia dell'equilibrio economico finanziario degli esercenti la vendita nonché di limitare la distorsione tra le condizioni economiche del servizio di tutela ed il mercato libero.
- 1.5 Il riferimento alle condizioni di costo prevalenti nei contratti di approvvigionamento di lungo periodo, utilizzato al fine della determinazione della QE, è sembrata ad oggi una scelta inevitabile; ciò soprattutto alla luce del contesto del mercato italiano,

¹ Si veda quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2007, n. 125.

² Si veda quanto disposto dall'articolo 3 della Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE. Tali previsioni sono state confermate all'articolo 3 della Direttiva 2009/73/CE.

³ Oltre ai singoli clienti domestici, questo regime di tutela di categoria trova applicazione anche per i condomini con usi domestici e con consumi annui inferiori a 200.000 Smc. Inoltre è oggi previsto sino al settembre 2010 un'ulteriore regime di tutela individuale a vantaggio dei clienti finali con consumi annui inferiori a 200.000 Smc e che non abbiano mai cambiato fornitore. Data la transitorietà di quest'ultimo regime di tutela, nel resto del documento si prenderà in considerazione solo quello rivolto ai clienti domestici.

caratterizzato, da una parte, dall'assenza di una borsa liquida del gas da cui sia possibile evincere quotazioni rappresentative dei vari prodotti negoziati e, quindi, un valore di mercato del gas all'ingrosso in Italia e, dall'altra, da un approvvigionamento del gas prevalentemente da parte dell'operatore dominante ed attraverso l'utilizzo esclusivo di contratti *take or pay* di lungo periodo ed in condizioni di scarsa concorrenzialità.

- 1.6 La scarsa concorrenzialità del mercato è anche dovuta alla mancata implementazione delle misure più volte auspiccate dall'Autorità ed illustrate nelle sue segnalazioni, quali, in ultimo, quelle contenute nella relazione dell'Autorità alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (PAS 3/10).
- 1.7 Utilizzare i dati di costo relativi ai contratti di lungo periodo ha consentito, inoltre, di eliminare – con riferimento alle quantità destinate ai clienti finali oggetto di tutela – l'interesse da parte dei principali produttori ed importatori all'esercizio, nel mercato all'ingrosso, del potere di mercato dagli stessi detenuto. Infatti, i dati di costo di questi contratti non dipendono dalla strategia di offerta nel mercato all'ingrosso del gas da parte degli operatori, essendo tipicamente indicizzati a quotazioni di altri prodotti⁴.
- 1.8 L'attuale modalità di determinazione della QE si inserisce, tuttavia, in un contesto che appare oggi in forte evoluzione. In primo luogo la crisi internazionale ha prodotto, tra l'altro, una forte contrazione dei consumi di gas. Dall'altra parte la rapida evoluzione tecnologica ha consentito di rendere economicamente accessibili le rilevanti disponibilità di gas non convenzionale.
- 1.9 Un primo tangibile impatto di tale evoluzione è testimoniato dal recente rilevante aumento nella produzione di gas naturale registrato negli Stati Uniti; aumento che, comportando una corrispondente riduzione delle importazioni di GNL (Gas Naturale Liquefatto), ha incrementato la disponibilità di gas naturale sugli altri mercati mondiali. Tale situazione pare destinata a durare nel tempo.
- 1.10 Questi cambiamenti si accompagnano – ed in parte guidano – da una parte ad un aumento delle negoziazioni di prodotti con durata, anche sensibilmente, inferiore all'anno, segno di un aumento della liquidità del mercato all'ingrosso; dall'altra, ad un processo di revisione dei contratti pluriennali sia in un'ottica di modifica dei livelli di prezzo, sia di graduale sostituzione delle tipiche formule di indicizzazione ai prodotti petroliferi, che riflettono l'elasticità incrociata della domanda rispetto a prodotti concorrenti del gas⁵, a favore di valorizzazioni tese a riflettere il solo valore a termine atteso del gas.
- 1.11 In secondo luogo, occorre considerare l'evoluzione del contesto normativo: si pensi al possibile avvio del bilanciamento basato su criteri di mercato, all'avvio della borsa del

⁴ Del resto, c'è interesse da parte dell'acquirente a che il prezzo previsto nei contratti di lungo periodo sia il più basso possibile, costituendo questi contratti una quota rilevante (e comunque superiore ai volumi complessivi dei prelievi dei clienti finali oggetto di tutela serviti) del loro portafoglio di approvvigionamento.

⁵ I contratti di lungo termine prevedono tipicamente, attraverso le clausole *take or pay* (ToP), una suddivisione di responsabilità tra produttore/venditore ed acquirente. Il rischio quantità è trasferito sull'acquirente che dovrebbe tuttavia essere coperto rispetto al rischio prezzo per quanto riguarda i fattori esogeni rispetto al suo comportamento; quali, appunto, le variazioni dei prezzi dei beni sostituiti nel mercato a valle. Un simile schema consente un'efficiente ripartizione dei rischi nel caso in cui il compratore sia (quasi) monopolista nel mercato a valle. Diviene, viceversa, sempre più rischioso per l'acquirente quanto più il suo potere di mercato tenda a ridursi, fino a divenire eccessivamente ed inefficientemente rischioso nel caso in cui il prezzo nel mercato a valle possa essere sensibilmente influenzato dal comportamento (anche indirettamente attraverso cessioni a terzi) del produttore/venditore.

gas, alla revisione dei tetti *antitrust* nonché al potenziale nuovo ruolo dell'Acquirente unico.

1.12 Questo forte mutamento del quadro strutturale, di mercato e istituzionale/normativo, impone di riflettere su come il medesimo debba essere recepito anche con riferimento alle modalità di determinazione della componente QE, al fine di consentire che anche i clienti domestici possano beneficiare dell'aumentata concorrenzialità del mercato all'ingrosso prodotta da questi mutamenti. Ciò che non può essere lasciato esclusivamente alla possibilità per questi clienti di accedere al mercato libero, data la scarsa concorrenzialità del mercato al dettaglio per i clienti di minori dimensioni, ampiamente testimoniata dai bassi tassi di *switching* riferiti a detti clienti. Questa bassa concorrenzialità è certamente anche legata a problematiche nella gestione efficiente dei processi di *switching* e di corretta allocazione dei consumi tra i venditori che è difficilmente superabile in tempi rapidi in un contesto caratterizzato da un'elevatissima numerosità e frammentazione delle imprese distributrici. Numerosità e frammentazione che è destinata a ridursi solo parzialmente (ed in misura comunque insufficiente) quando trovi applicazione quanto disposto nel recente schema Decreto interministeriale in materia.

2. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QE

- 2.1 Come già espresso in occasione di precedenti procedimenti di consultazione⁶, l'Autorità ritiene che le modalità di determinazione della QE debbano perseguire obiettivi che risultano spesso tra loro conflittuali e, quindi, non raggiungibili, anche se perseguibili, congiuntamente. In particolare, è qui opportuno ricordarne alcuni dei principali.
- 2.2 Uno dei principali obiettivi è quello della rispondenza, sia in termini di livello che di variazione nel tempo, delle condizioni economiche di fornitura ai valori di mercato. Ciò non solo consentirebbe di trasferire segnali corretti ai clienti finali, ma anche di perseguire altri due fondamentali obiettivi: quello della minimizzazione delle eventuali distorsioni della concorrenza nella vendita al dettaglio e quello di assicurare che le condizioni economiche di fornitura siano tali da consentire ad un esercente la vendita efficiente di potersi approvvigionare a prezzi tali da consentirgli, praticando dette condizioni, l'equilibrio economico e finanziario.
- 2.3 Non si può non rilevare, tuttavia, che l'assenza in Italia di una borsa del gas liquida non consente, ad oggi, la formulazione di prezzi di mercato trasparenti ed impedisce, di fatto, di utilizzare nella determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela un riferimento ai prezzi del mercato (sia a termine che *spot*).
- 2.4 Inoltre, più le condizioni economiche di fornitura riflettono il valore di mercato *spot*⁷ del gas più risulta difficile che siano raggiunti altri obiettivi, quali quelli del contenimento della volatilità dei corrispettivi, della semplificazione amministrativa e della trasparenza e stabilità delle condizioni economiche applicate.
- 2.5 Infine, si deve ricordare che, in assenza di misure specifiche, se la condizioni economiche di fornitura fossero determinate utilizzando i prezzi che caratterizzeranno le negoziazioni nella borsa del gas, aumenterebbe, rispetto alla situazione attuale,

⁶ Si vedano i documenti per la consultazione n.14/08 e n.5/09.

⁷ Anche qualora ci si riferisse a valori di mercato per prodotti a termine nascerebbero problemi analoghi, anche se in alcuni casi di minore intensità, se si tenesse conto del variare nel tempo delle quotazioni a termine.

l'incentivo all'esercizio del potere di mercato da parte dei principali operatori, come già sopra richiamato.

- 2.6 Al fine di garantire l'equilibrio economico dell'operatore efficiente le modalità di determinazione della QE devono, comunque, riflettere condizioni di approvvigionamento accessibili ad operatori efficienti e, soprattutto, dette modalità devono essere determinate e rese pubbliche con tempistiche congrue a consentire che l'operatore adotti le proprie strategie commerciali di vendita. Quest'ultima considerazione richiede che qualsiasi variazione nella modalità di determinazione della QE venga introdotta con adeguato anticipo rispetto al momento in cui la stessa abbia efficacia.

3. POSSIBILI SCENARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QE SULLA BASE DI PREZZI DI MERCATO

- 3.1 Come più volte evidenziato, il mercato all'ingrosso del gas naturale in Italia presenta una struttura fortemente concentrata con la presenza di un operatore largamente dominante. Né si ritiene che le modifiche strutturali e di mercato evidenziate nei paragrafi precedenti siano tali da rendere, in un futuro prossimo, il mercato all'ingrosso del gas sufficientemente concorrenziale, neppure tenendo conto dell'ampio ricorso da parte di tale operatore ai contratti di approvvigionamento *take or pay* di lungo periodo.
- 3.2 In questo contesto, in assenza di adeguate misure⁸, l'operatore dominante potrebbe trovare profittevole operare come monopolista sulla domanda residuale, con ovvi effetti sul livello dei prezzi della materia prima in Italia. Tale rischio potrebbe essere alimentato dalla tendenza da parte degli altri operatori a non aumentare eccessivamente l'offerta all'ingrosso di gas naturale. Infatti, in caso di eccesso di offerta, ovvero nel caso in cui nessun operatore abbia più capacità di sostenere unilateralmente ed in modo profittevole i prezzi di mercato, questi potrebbero raggiungere livelli così bassi da non coprire il loro costo medio di approvvigionamento, qualora questo sia caratterizzato da una quota rilevante di costi fissi *sunk*⁹.
- 3.3 Pertanto, come già ricordato, determinare la QE sulla base dei prezzi che caratterizzeranno le negoziazioni nella borsa del gas, non solo rischierebbe di trasferire nelle condizioni economiche di fornitura prezzi che riflettono l'esercizio di potere di mercato, ma aumenterebbe, rispetto alla situazione attuale, l'incentivo per i principali operatori all'esercizio del potere di mercato dagli stessi detenuto.
- 3.4 Come già segnalato dall'Autorità, uno strumento che, date le peculiarità del mercato all'ingrosso del gas italiano, potrebbe rivelarsi efficace per limitare l'interesse ad esercitare il potere di mercato nel mercato all'ingrosso è quello di imporre sull'operatore dominante l'obbligo di offrire annualmente in vendita, a condizioni fissate dall'Autorità, quantità di gas sufficienti a far sì che, dato il rapporto tra domanda e capacità di offerta residua e data la struttura di questa, gli esiti di mercato attesi siano concorrenziali.

⁸ Vale notare che tetti antitrust sulle quote di mercato troppo elevati limitano la spinta dell'operatore dominante ad operare in termini concorrenziali senza ridurne sensibilmente il potere di mercato dallo stesso detenuto. L'efficacia in termini di livello del prezzo all'ingrosso nel breve periodo di un determinato livello dei tetti antitrust deve tenere conto del fatto che il prezzo desiderato dall'operatore dominante in assenza di tetti non necessariamente è superiore a quello desiderato e realizzabile dati i tetti e nel rispetto di questi. Si pensi al caso di operatori che abbiano, anche a causa di timori di una reazione istituzionale, obiettivi di profitto in termini assoluti invece che di massimizzazione del profitto. D'altra parte, i tetti consentono di aumentare la pluralità dell'offerta nella fase di apertura del mercato; soprattutto nel caso in cui l'operatore dominante sia in grado di controllare il livello complessivo dell'offerta.

⁹ Si pensi al caso in cui anche gli altri operatori abbiano sottoscritto contratti con clausole ToP abbastanza rigide.

- 3.5 Queste cessioni, per essere efficaci, dovrebbero prevedere, con parziale analogia con quanto previsto dalle misure di cui all'articolo 3 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il prezzo riconosciuto all'operatore cedente sia commisurato a costi efficienti dei contratti di lungo termine e sia quindi indipendente dal prezzo cui detti quantitativi sono ceduti al mercato. Ciò richiede che le cessioni abbiano luogo sulla base di procedure determinate dall'Autorità, ponendo l'importo corrispondente alla differenza tra prezzi di cessione e prezzi riconosciuti all'operatore dominante, a beneficio (od a carico) dell'insieme dei clienti finali.
- 3.6 In assenza di misure in grado di promuovere la concorrenzialità dell'intero mercato all'ingrosso, al fine di rimuovere almeno parzialmente gli effetti dell'esercizio del potere di mercato nel valore assunto dalla QE e di garantire, comunque, che le strategie di acquisto sul mercato all'ingrosso da parte degli operatori che più o meno direttamente servono i clienti domestici non siano inefficienti¹⁰, potendo contare su un *pass-through* dei prezzi di mercato, si potrebbe prevedere:
- di far assumere all'Acquirente unico anche nel gas un ruolo analogo a quello dallo stesso svolto nel mercato elettrico e
 - di prevedere un obbligo a carico dell'operatore dominante di cedere¹¹, a condizioni commisurate a costi efficienti dei contratti di lungo termine, al medesimo Acquirente unico quantitativi di gas almeno pari a quelli oggi più o meno direttamente destinati al mercato civile.
- 3.7 L'Acquirente unico procederebbe quindi ad acquistare le restanti quantità di gas sul mercato, potendo decidere, in quanto soggetto terzo, come (su quale mercato ed attraverso quali prodotti) e quando procedere all'acquisto delle quantità necessarie. L'Autorità potrebbe quindi in tale situazione determinare la QE sulla base dei costi medi di approvvigionamento di Acquirente unico.

Spunti per la consultazione

Q.1 *Si ritiene siano applicabili misure diverse da quelle proposte e che consentano di poter procedere a determinare la QE sulla base dei prezzi di mercato pur tutelando i clienti domestici rispetto all'esercizio del potere di mercato da parte dei principali operatori nel mercato all'ingrosso?*

4. POSSIBILI VARIAZIONI NELLA MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA QE A PARTIRE DALL'1 OTTOBRE 2010

- 4.1 In assenza di misure analoghe a quelle proposte nel paragrafo 3, si ritiene necessario proseguire a determinare la QE con le modalità attuali, ovvero sulla base dei costi di approvvigionamento di operatori efficienti.
- 4.2 Pur ritenendo opportuno continuare ad utilizzare una modalità di determinazione della QE basata sui costi di approvvigionamento di operatori efficienti, l'Autorità ritiene che si

¹⁰ Non si considera qui il rischio che le strategie di acquisto possano essere finalizzate a ottenere profitti dalla vendita del gas.

¹¹ Per mantenere la coerenza con l'attuale contesto economico ed in assenza di evoluzioni della regolazione in materia, a fronte della cessione del gas all'Acquirente unico, l'operatore dominante potrebbe mantenere la disponibilità pro quota degli stoccaggi che sarebbe comunque tenuto ad utilizzare con i medesimi vincoli attuali a tutela dei prelievi dei clienti civili.

debba comunque tenere conto degli effetti prodotti dalle recenti modifiche normative e di mercato evidenziate nella premessa al presente documento.

- 4.3 In particolare, vale la pena ricordare che l'attuale metodologia di determinazione della QE, basata su un meccanismo automatico di aggiornamento trimestrale, non solo non considera i costi associati a contratti di breve termine ma, con riferimento ai contratti di lungo termine, non può scontare gli effetti prodotti dalle eventuali modifiche delle clausole contrattuali – in particolare quelle connesse ad eventuali rideterminazioni dei corrispettivi - intervenute verosimilmente a seguito della riduzione generalizzata dei consumi per effetto della recente crisi economica e per le mutate condizioni di concorrenzialità del mercato del gas naturale a livello europeo e mondiale.
- 4.4 Dall'analisi dei dati raccolti nell'ambito dell'indagine avviata con la deliberazione VIS 173/09, è emerso che i contratti di approvvigionamento che hanno a riferimento prezzi *spot* del gas naturale costituiscono, in ogni caso, una percentuale molto limitata del portafoglio complessivo dei principali *shipper* del gas fornito ai clienti oggetto di tutela; percentuale che è inferiore al 3 % se si considerano gli operatori di maggiori dimensioni.
- 4.5 Data tale rilevanza modesta dei contratti *spot* ed in considerazione dell'incremento delle complessità e dei rischi sopra richiamati, non sembra che sussistano adeguati presupposti per tenere conto dei costi efficienti dei contratti *spot* al fine della determinazione delle condizioni economiche di fornitura.
- 4.6 Piuttosto, l'Autorità ritiene opportuno modificare l'attuale modalità di determinazione della QE per tenere conto degli effetti delle modifiche dei contratti di approvvigionamento di lungo termine, di alcune delle quali sono già stati acquisiti elementi nell'ambito dell'indagine sopra richiamata.
- 4.7 Al fine di non alterare l'interesse degli operatori ad ottenere condizioni vantaggiose nella eventuale ridefinizione delle condizioni contrattuali degli accordi di approvvigionamento pluriennali, è intenzione dell'Autorità procedere alla modifica della modalità di determinazione della QE solo con effetto a partire dal prossimo anno termico. Ciò è del resto coerente, come sopra richiamato, con l'obiettivo di tutela dell'equilibrio economico finanziario degli esercenti la vendita.

Spunti per la consultazione

- Q.2** *Si concorda sul fatto che non sussistano adeguati presupposti per modificare l'attuale modalità di determinazione della QE per tenere conto dei costi efficienti dei contratti di approvvigionamento diversi da quelli di lungo termine e, in particolare, di quelli di durata non superiore all'anno?*
- Q.3** *Si condivide l'opportunità di modificare l'attuale modalità di determinazione della QE per tenere conto delle modifiche intervenute nei contratti di approvvigionamento di lungo termine?*
- Q.4** *Si concorda sul fatto che sia opportuno che la modifica della QE produca effetti solo a partire dal prossimo anno termico ?*
- Q.5** *Si rilevano criticità particolari nel procedere ad una modifica delle modalità di determinazione della QE secondo i criteri sopra richiamati ?*
- Q.6** *Si ritiene che nell'ambito della modifica proposta si dovrebbero tenere in considerazione anche altri elementi prodotti dal recente mutamento del contesto istituzionale e di mercato, quali, ad esempio, gli effetti prodotti dalle clausole Take or*

Pay che caratterizzano i contratti di lungo termine? In caso di risposta affermativa, quali ulteriori elementi dovrebbero essere considerati e con quali modalità ?

Q.7 *Si ritiene che, in presenza di una borsa del gas liquida, possa essere opportuno procedere a determinare sulla base costi efficienti dei contratti di approvvigionamento di lungo termine il valore medio della QE, utilizzando anche i prezzi di mercato per determinarne l'andamento nel tempo (ad esempio tra i trimestri di un medesimo anno termico)?*